

**PATTO PARASOCIALE
E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAI DOCUMENTI
DI GARA
RELATIVO ALLE PARTECIPAZIONI
IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.p.A.**

Tra le seguenti parti:

- "Comune di Garbagnate Milanese", con sede in Garbagnate Milanese, codice fiscale 00792720153, qui in persona di _____, autorizzato a quanto *infra* in forza di _____,

d'ora in poi il "**Partner Pubblico**"
da un lato;

E

- (la società aggiudicataria della gara o altra procedura a evidenza pubblica)
d'ora in poi il "**Partner Industriale**"
dall'altro lato.

PREMESSO CHE

A. la società "A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A." (di seguito anche la "**Società**") è una società a controllo pubblico, sino a ora interamente partecipata dal Partner Pubblico, che svolge attività contendibile di vendita del gas naturale ai sensi degli artt. 17 e 21, co. 3, D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

B. che in attuazione delle linee di indirizzo contenute nell'Atto di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Partner Pubblico, come da ultimo modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 51 del 19.12.2018, il medesimo ente ha avviato una procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito anche la "**Gara**") per l'alienazione di una quota del 49 per cento del capitale della Società (di seguito anche la "**Partecipazione di Minoranza**") a favore di un partner industriale che possa essere di ausilio nei processi e nella stesura del piano industriale e organizzativo della Società, per far fronte alle esigenze di crescita, di competitività e di professionalità di cui la stessa abbisogna;

C. che il Partner Industriale in data _____ si è aggiudicato la Gara offrendo un corrispettivo di Euro _____ per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza, proporzionalmente corrispondente a una valutazione di Euro _____ per l'intero capitale della Società;

D. che il Partner Pubblico non esclude di collocare sul mercato la propria residua quota del 51 per cento di partecipazione al capitale della società (di seguito anche la "**Partecipazione di Maggioranza**") a condizioni omogenee, e in ogni caso non peggiorative, a quelle di vendita della Partecipazione di Minoranza;

E. che, nelle more della collocazione sul mercato della Partecipazione di Maggioranza, appare comunque necessario disciplinare ulteriormente, rispetto alle previsioni statutarie della Società, i criteri ai quali il Partner Pubblico e il

Partner Industriale dovranno attenersi nell'esercitare congiuntamente il governo della Società;

F. che è pertanto interesse delle Parti addivenire alla stipula del presente Patto parasociale diretto a regolare il governo societario di ASM, garantendo una piena e leale collaborazione tra le Parti medesime,

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:**

**Art. 1
Definizioni**

Ove non diversamente previsto, ai fini della presente scrittura si intendono per:

ASM oppure "Società":	La società "A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A." con sede in Garbagnate Milanese (MI), Piazza Giovanni XXIII n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con codice fiscale n. 12227410151.
Azioni:	Le azioni nelle quali è suddiviso il capitale sociale di ASM.
Contratto:	Il Contratto, <i>sottoscritto in data odierna</i> , con il quale le Parti hanno concordato i criteri di determinazione del prezzo di cessione della Partecipazione di Maggioranza nel caso di esercizio del diritto di opzione disciplinato nello stesso Contratto.
Contratto di Servizio:	Il documento che disciplinerà le modalità di svolgimento dell'attività commerciale di ASM nei confronti dell'utenza residente e non residente nel Comune di Garbagnate Milanese.
Corrispettivo di Acquisto:	Il prezzo complessivo, determinato all'esito della gara, dovuto al Partner Pubblico dal Partner Industriale per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza.
Gara:	La procedura indetta dal Partner Pubblico ai sensi del dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016, conclusasi con provvedimento di aggiudicazione della Partecipazione di Minoranza a favore del Partner Industriale n. _____ del _____, pubblicato il _____.
Partecipazione di Maggioranza:	Le Azioni rappresentanti il 51% del Capitale sociale di ASM, rimaste in possesso del Partner Pubblico dopo la cessione della Partecipazione di Minoranza al Partner Industriale.

Partecipazione di Minoranza:	Le Azioni rappresentanti il 49% del Capitale sociale di ASM, acquistate dal Partner Industriale all'esito della Gara, mediante versamento del Corrispettivo di Acquisto.
Parti:	Il Partner Industriale e il Partner Pubblico.
Partner Industriale oppure Socio Industriale:	La società _____, che sottoscrive il presente atto, e i suoi aventi causa.
Partner Pubblico oppure Socio Pubblico:	Comune di Garbagnate Milanese, che sottoscrive il presente atto.
Patto:	La presente scrittura privata.
Piano di Impresa:	Il "Business Plan", elaborato da Grant Thornton e approvato dall'assemblea di ASM il 19 ottobre 2018, come integrato dalle eventuali modifiche poste a base dell'Offerta Tecnica formulata in sede di Gara dal Partner Industriale, che vengono allegati al presente atto sub lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.
Prima Assemblea:	La prima Assemblea di ASM, ordinaria e/o straordinaria, successiva alla sottoscrizione del presente Patto, indipendentemente dalla legittimazione a intervenire del Partner Industriale.
Statuto:	Il testo dello Statuto di ASM, conforme al testo della bozza allegata ai documenti di Gara, approvato dall'Ultima Assemblea straordinaria.
Ultima Assemblea:	L'ultima Assemblea di ASM, ordinaria e/o straordinaria, anteriore alla sottoscrizione del presente Patto, indipendentemente dalla legittimazione a intervenire del Partner Industriale.

Art. 2

Premesse e allegati

- 2.1** Le premesse sono patti.
- 2.2** Le definizioni di cui al precedente Art. 1 si intendono riferite tanto alle premesse quanto al testo della presente scrittura.
- 2.3** Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 3

Partecipazioni vincolate al Patto Parasociale

- 3.1** Le Parti vincolano al presente Patto le intere e rispettive quote di partecipazione al capitale della Società, e si impegnano fin da subito ad estendere altresì l'applicazione del Contratto a tutte le ulteriori Azioni ASM di cui divenissero in seguito eventualmente titolari, nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale, ovvero della loro acquisizione in qualsivoglia modo effettuata.

Art. 4

Natura degli impegni

- 4.1** Le Parti si danno reciproco atto che il Patto dà origine ad obblighi giuridici che le vincolano sia sul piano del diritto che sul piano dell'onore.
In particolare, e non limitatamente, le Parti si impegnano:
(i) ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni del presente Patto parasociale;
(ii) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Patto parasociale.
- 4.2** Il Partner Industriale s'impegna inoltre a mettere a disposizione di ASM la propria esperienza e competenza nel settore in cui opera la Società, a individuare, proporre e nominare, per la carica di Amministratore Delegato della Società, soggetti di adeguata qualificazione e competenza, indirizzando all'occorrenza le azioni dei medesimi soggetti e, in genere, a fare tutto quanto rientri nelle sue possibilità e capacità affinché siano raggiunti i risultati previsti dal *Piano d'Impresa allegato al presente atto e affinché siano rispettati gli impegni assunti da ASM in dipendenza del Contratto di Servizio*.
- 4.3** Il Partner Pubblico dichiara che alla data di sottoscrizione del presente Patto non esistono altri Patti parasociali, accordi o altre obbligazioni nascenti da contratto, che interessino le Azioni o la Partecipazione di Maggioranza, oltre a quelli sottoscritti con il Partner Industriale.

Art. 5

Composizione degli organi sociali di ASM

Poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

- 5.1** Le Parti convengono che per l'intera durata del Patto ASM sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui 3 saranno nominati su designazione del Partner Pubblico e 2 su designazione del Partner Industriale.
Le Parti convengono altresì che nella Prima Assemblea ordinaria si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione; in detta Prima Assemblea, il membro del Consiglio di Amministrazione, designato dal Partner Industriale, da nominare nella carica di Amministratore Delegato ai sensi del successivo numero 5.2., dovrà aver preventivamente ottenuto il gradimento del Partner Pubblico che, tuttavia, non potrà essere rifiutato per più di una volta.
Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

saranno designati dal Socio Pubblico.

Alla scadenza del mandato si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.

- 5.2** Le Parti convengono altresì che, non appena eletto, il Consiglio di Amministrazione di ASM nominerà un Amministratore Delegato, il quale sarà prescelto fra i membri eletti su designazione del Partner Industriale e su indicazione del medesimo Partner Industriale.
- 5.3** Le Parti si impegnano a far sì che - ferme restando, in ogni caso, le competenze attribuite in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato dall'art. 19.b.3 dello Statuto - al Presidente vengano assegnate, ai sensi dell'art. 19.b.2 dello Statuto, le deleghe in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed il rispetto dei diritti degli utenti.
Il Presidente dovrà inoltre essere munito dei poteri necessari al fine di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, definendo le relative procedure ed individuando i soggetti responsabili della loro osservanza.
- 5.4** All'Amministratore Delegato spetteranno tutti i poteri indicati dell'art. 19.b.3 dello Statuto. L'Amministratore Delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli con cadenza almeno trimestrale, anche mediante appositi report.
L'Amministratore Delegato informerà tempestivamente il Presidente di ogni fatto che abbia particolare rilevanza per la gestione dell'azienda.
- 5.5** L'Amministratore Delegato potrà essere revocato con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli amministratori dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo amministratore designato dal Partner Industriale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e procedere loro successiva immediata riunione per attribuire le deleghe al nuovo amministratore così nominato.
- 5.6** Qualora, durante il periodo di efficacia del presente Patto, l'Amministratore Delegato cessi dalla carica per morte o dimissioni volontarie, il Socio Pubblico si impegna, ove richiesto dal Partner Industriale, a far cooptare dal Consiglio di Amministrazione il soggetto indicato dallo stesso Partner Industriale.
- 5.7** L'Amministratore Delegato presterà la sua opera in favore di ASM astenendosi, per tutta la durata della carica, da assumere obbligazioni o compiere atti idonei, anche solo potenzialmente, a configurare un conflitto di interesse con la Società.
- 5.8** Il Socio Pubblico farà in modo che l'Organo Amministrativo della Società rassegni le dimissioni o cessi le proprie funzioni al momento della Prima Assemblea ordinaria, consegnando al Partner Industriale e

alla Società idonea lettera di dimissioni in cui sia confermata l'assenza di qualsiasi pretesa risarcitoria per la cessazione o la rimozione dall'incarico e di eventuali compensi non pagati per la carica o ad altro titolo, fatto salvo per i compensi dovuti fino alla data di effetto della cessazione dalla carica e non ancora pagati alla stessa data (se del caso).

- 5.9** Il Socio Pubblico farà ogni ragionevole sforzo affinché i sindaci della Società, effettivi o supplenti, rassegnino le proprie dimissioni con effetto dall'Assemblea ordinaria immediatamente successiva a quella in cui il trasferimento della Partecipazione di Minoranza sarà iscritto nel Libro dei Soci di ASM e consegnino al Partner Industriale e alla Società le rispettive lettere di dimissioni in cui confermino di non avanzare alcuna pretesa risarcitoria per la cessazione dall'incarico e l'assenza di eventuali compensi non pagati per la carica o ad altro titolo, fatto salvo per i compensi dovuti fino alla data di effetto della cessazione dalla carica e non pagati alla stessa data.
- Per la nomina del nuovo collegio sindacale le Parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto.
- Il Presidente del collegio sindacale sarà designato dal Partner Pubblico.

Art. 6

Impegni relativi al trasferimento delle Azioni

- 6.1** Per i primi 5 anni dalla sottoscrizione del presente Patto, il Partner Industriale si impegna a non cedere le Azioni in suo possesso, neanche a società dello suo stesso gruppo, senza il consenso del Socio Pubblico.
- Per il medesimo periodo di tempo, il Partner Industriale non potrà concedere in pegno o usufrutto le Azioni né potrà costituire o consentire che venga costituito sulle stesse altro diritto a favore di terzi.
- 6.2** Nel caso di concessione in pegno o usufrutto delle Azioni da parte del Partner Industriale, il diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere comunque riservato al Partner Industriale.
- 6.3** Resta comunque inteso che in ogni caso di trasferimento a terzi delle Azioni, anche parziale, il Partner Industriale si obbliga a far sottoscrivere al nuovo socio il presente Patto parasociale.
- 6.4** Gli impegni del Socio Pubblico relativi alla Partecipazione di Maggioranza sono regolati dal Contratto, al di fuori e indipendentemente dal presente Patto.

Art. 7

Impegni di consultazione preventiva

- 7.1** Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria di ASM e comunque al fine di consolidare la collaborazione tra le Parti, le stesse si impegnano reciprocamente a consultarsi prima dell'assunzione delle decisioni di particolare rilevanza.
- 7.2** Il Partner Industriale si impegna a fare in modo che ASM risulti tempestivamente informata o comunque che possa partecipare alle iniziative che lo stesso intenda intraprendere, tanto direttamente quanto

indirettamente, nell'ambito del mercato sul quale ASM operi o abbia intenzione di operare e che possano rappresentare per ASM medesima una valida opportunità di sviluppo.

Art. 8

Situazione di stallo

- 8.1** Qualora, unicamente per il caso di disaccordo tra le Parti, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione di ASM convocati per la seconda volta sullo stesso ordine del giorno, non possano assumere le decisioni sugli argomenti in discussione per situazioni di stallo non risolvibili a norma di Statuto, le Parti convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo.
- 8.2** Qualora, decorsi 15 giorni dalla seconda infruttuosa riunione degli organi sociali di ASM, non sia stato trovato un accordo e la situazione di stallo comprometta il funzionamento della Società impedendole, di fatto, di operare per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, il Socio Pubblico, entro i successivi 90 giorni, avrà facoltà di acquistare direttamente l'intera quota di partecipazione in ASM detenuta dal Partner Industriale, con conseguente obbligo del Partner Industriale di cedere interamente la propria partecipazione al prezzo e con le modalità di cui all'articolo 25.b dello Statuto. In alternativa il Socio Pubblico potrà, nello stesso termine di 90 giorni, comunicare al Partner Industriale di voler avviare le procedure per l'individuazione di un terzo acquirente, con conseguente obbligo del Partner Industriale di cedere interamente la propria partecipazione al predetto terzo acquirente alle condizioni di cui al periodo precedente.

Art. 9

Obblighi di non concorrenza

- 9.1** A partire dalla data di sottoscrizione della presente scrittura e per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data, il Partner Industriale si obbliga a non svolgere, tanto direttamente quanto indirettamente, attività in concorrenza con quella svolta da ASM sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese.
L'obbligo di non concorrenza non pregiudica al Partner Industriale la possibilità di mantenere in Lombardia le gestioni che detiene anteriormente all'acquisto della Partecipazione di Minoranza.
Il Partner Industriale si obbliga inoltre a rispettare gli ulteriori impegni di non concorrenza da lui assunti nel Piano d'Impresa allegato al presente atto.
- 9.2** Resta comunque inteso che gli obblighi di non concorrenza di cui al precedente art. 9.1 non si applicheranno nelle ipotesi in cui sia intervenuto un espresso accordo per iscritto tra le Parti o sia stata adottata una delibera da parte di ASM ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 10

Modifiche e cessioni

- 10.1** Nessuna modifica o integrazione del presente Patto parasociale sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- 10.2** Il presente Patto vincola le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.
- 10.3** Ogni cessione del presente Patto sarà inefficace, a meno che non sia consentita espressamente per iscritto dall'altra Parte.

Art. 11

Invalidità o inefficacia parziale

- 11.1** Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni della presente scrittura. Fermo ciò restando, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire in un accordo supplementare una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

Art. 12

Durata

- 12.1** Il presente Patto parasociale viene sottoscritto contestualmente all'atto di trasferimento della Partecipazione di Minoranza e avrà durata pari ad anni cinque a decorrere da tale data.
Alla scadenza il presente Patto parasociale si intenderà tacitamente rinnovato per una durata corrispondente, salvo disdetta comunicata da una delle Parti all'altra con preavviso di dodici mesi.
- 12.2** In caso di disdetta del Patto, ai sensi del precedente numero 12.1, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni di un nuovo patto parasociale, avviando le trattative entro e non oltre 15 gg. dalla disdetta e prestando reciprocamente la massima collaborazione al fine di pervenire alla stipulazione del nuovo patto parasociale, il quale dovrà uniformarsi ai principi essenziali espressi nel presente Patto in ordine alla governo societario di ASM.
Nel caso in cui, decorso un mese dall'avvio delle trattative, le Parti non siano pervenute ad un accordo, esse convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo. Decorso ancora un mese senza che si sia pervenuti ad un accordo, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente numero 8.2.
- 12.3** Il presente Patto si risolverà anticipatamente ed in via automatica ex art. 1456 c.c. nel caso in cui la quota di partecipazione in ASM del Partner Industriale, per qualsivoglia ragione o titolo, scenda sotto la soglia del 30%. In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al precedente numero 12.2 ed il termine per l'avvio delle trattative decorrerà dal

quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione che una Parte faccia all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456, comma 2, c.c.

Art. 13

Avvisi e comunicazioni

- 13.1** Tutti gli avvisi, comunicazioni, richieste e domande inerenti il presente patto parasociale o da esso prescritti saranno inviate alle Parti a mezzo PEC o per lettera raccomandata A.R. o per telefax (da confermare comunque con PEC o lettera raccomandata A.R. nei cinque giorni successivi) e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della comunicazione sempreché siano inviati agli indirizzi qui di seguito indicati per ciascuna Parte:
Per il Partner Pubblico a:

Per il Partner Industriale a:

Art. 14

Legge applicabile - Clausola compromissoria Giurisdizione e Foro esclusivi

- 14.1** Il presente Patto è retto dalla legge italiana e ad essa si fa riferimento nel suo testo. Tutte le controversie derivanti dalla presente scrittura, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale.
- 14.2** Il Collegio sarà composto da tre arbitri da nominare uno dal Partner Pubblico, uno dal Partner Industriale, ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo dai due arbitri così nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di nomina di arbitro effettuata dall'altra parte. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 180 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Qualora il Collegio Arbitrale ammetta mezzi di prova e/o venisse disposta consulenza tecnica, detto termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere entro il 120° giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza tecnica. Il Collegio Arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.
- 14.3** Il Collegio giudicherà secondo il diritto italiano e secondo le norme del codice di procedura civile di quest'ultimo ordinamento al momento vigenti.
- 14.4** Sede dell'arbitrato sarà Garbagnate Milanese.
Il Collegio Arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli Arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad

una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.

14.5 Qualsiasi controversia che non possa essere devoluta per legge al Collegio Arbitrale sarà ritenuta appartenente in via esclusiva alla giurisdizione del giudice italiano ed alla competenza del Foro di Milano.

Il Partner Pubblico

Il Partner Industriale

Allegati

A - Piano d'Impresa:

a.1 - Business plan Grant Thornton

a.2 - Offerta Tecnica